



Provincia di Modena

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

Determinazione n° 311 del 30/06/2009

OGGETTO : D.LGS. 59/05 - L.R. 21/04. DITTA **HERAMBIENTE S.R.L.**
VOLTURA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AREA IMPIANTISTICA DI VIA CAVAZZA (MODENA).

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE (INCENERITORE) DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI A SOLO RISCHIO INFETTIVO, DEPURATORE CHIMICO-FISICO (PUNTI 5.1, 5.2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.LGS 59/05).

(RIF.INT. N. 139/02175430392)

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

vista la Legge Regionale n. 21/04 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

visto il D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

visto il D.M. 24/04/08 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.L.gs. 18 febbraio 2005, n. 59”

visto il D.Lgs. 11 Maggio 2005, n.133 “Attuazione della Direttiva 2000/76/CE – In materia di incenerimento dei rifiuti”;

richiamate altresì:

- la D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la D.G.R. n. 1198 del 30 luglio 2007 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – indirizzi alle Autorità competenti per la conduzione dei procedimenti autorizzativi” e la relativa determinazione del Direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna n. 10147/07;

- la V° Circolare regionale Prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008 “ Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004” di modifica alla circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la D.G.R. n. 1913 del 17.11.2008 (prot.: dam/08/271021 del: 13/11/2008) “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”
- la D.G.R. n. 155 del 16.02.2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – modifiche ed integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”

premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono:

- il DM 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- i BRef (Best Available Techniques Reference Document) presenti all'indirizzo internet “eippcb.jrc.es” adottati dalla Commissione Europea;

premesso, inoltre, che per gli aspetti riguardanti, da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito:

- dal BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
- dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 59/05-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”.

richiamata la **Determinazione n. 602 del 23/12/2008** con la quale, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59/05 e dell'art. 10 della L.R. 21/04, è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con validità sino al **15/12/2014** (qualora il gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, diversamente scadrà il 12/12/2013), ad HERA S.P.A., avente sede legale in Comune di Bologna, Viale C. B. Pichat 2/4 in qualità di gestore dell'area impiantistica di Via Cavazza 45 a Modena, nella quale sono situati un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo con capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (D10), un depuratore chimico fisico (D9 e D15) e un depuratore biologico (D8 e D15) con trattamento di rifiuti (punti 5.1, 5.2 e 5.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs 59/05)

vista la **Determinazione n. 129 del 31/03/2009**, la **Determinazione n. 151 del 09/04/2009**, la **Determinazione n. 198 del 11/05/2009** di modifica all'autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) suddetta;

vista la relazione conclusiva di visita ispettiva programmata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. 59/05 effettuata da ARPA di Modena presso l'impianto di termovalorizzazione in oggetto e le relative conclusioni;

vista la domanda presentata in data 26/06/2009 dalle Ditte HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4, ed ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 65386/8.1.7.139 del 26/06/2009, intesa ad ottenere la voltura a favore di HERAMBIENTE S.r.l. delle autorizzazioni prima richiamate per le sole sezioni che riguardano gli impianti di termovalorizzazione (inceneritore) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo e depuratore chimico fisico in seguito a cessione di ramo d'azienda e contestuale variazione di ragione sociale, come da atto notarile di rogito del 25/06/2009 del notaio Dott. Federico Tassinari del Collegio Notarile del distretto di Bologna rep. n. 42821, racc. n. 26892, presentato in data 26/06/2009, assunto agli atti con prot. n. 65354/8.1.6 del 26/06/2009;

considerato che con la voltura non cambiano le modalità gestionali e operative relative all'impianto in oggetto e pertanto si ritiene che permangano le medesime condizioni di tutela e salvaguardia che hanno permesso il rilascio del precedente atto;

reso noto, inoltre, che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **la voltura a far data dal 01/07/2009** a favore della Ditta HERAMBIENTE S.r.l. con sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata a HERA S.p.A. con **Determinazione n. 602 del 23/12/2008** e ss.mm. (Det. n. 129 del 31/03/2009, Det. 151 del 09/04/2009, Det. 198 del 11/05/2009) limitatamente alle sole sezioni che riguardano gli impianti di termovalorizzazione (inceneritore) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo e depuratore chimico fisico;
- che HERAMBIENTE S.r.l. a partire dalla data del 01/07/2009 è il gestore degli impianti di termovalorizzazione (inceneritore) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo e depuratore chimico fisico (punti 5.1, 5.2 dell'Allegato II al D.Lgs 59/05) sito in Comune di Modena, via Cavazza n. 45;
- di stabilire che:
 1. l'impianto di termovalorizzazione (D10) nella attuale e nella futura configurazione impiantistica risulta rispondente ai requisiti ed alle prestazioni imposte dal D.Lgs.n°133/05.
 2. la presente autorizzazione regola le seguenti fasi relative all'impianto di termovalorizzazione:
Fase 1 - funzionamento delle linee di incenerimento n.1, n.2 e n.3 nella configurazione attuale.

Fase 2 – inizio il 20/11/2008: impianto nello stato attuale configurato come dal piano di adeguamento e con inizio delle prove in bianco sulla linea n. 4, senza incenerimento di rifiuti;

Fase 3 – inizio il 30/04/2009: funzionamento di due linee di incenerimento attuali e linea n. 4 in esercizio per prove a caldo con incenerimento di rifiuti (abbattimento degli ossidi di azoto effettuato con sistema SNCR + SCR sulla linea 4);

Fase 4 – inizio il 30/12/2009: funzionamento della linea 4 a regime (abbattimento degli ossidi di azoto effettuato con sistema SNCR + SCR), fermata della linea n. 3 per ristrutturazione, fermata e dismissione delle linee 1 e 2;

Fase 5 – inizio il 30/12/2010: funzionamento della linea n. 4 a regime e messa in esercizio della linea 3 ristrutturata (abbattimento degli ossidi di azoto con sistema SNCR + SCR);

Fase 6 – inizio il 30/06/2011: funzionamento delle linee 3 e 4 a regime nella configurazione finale.

Le date di messa a regime e messa in esercizio devono essere comunicate ai soggetti e con le modalità previste nell'Allegato II (termovalorizzatore).

che il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

3. relativamente al termovalorizzatore, la presente autorizzazione consente:
 - a. la prosecuzione dell'attività di smaltimento tramite incenerimento a terra con termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo (D10) utilizzando le esistenti linee 1, 2 e 3 per una capacità massima di smaltimento pari a 140.000 t/anno di rifiuto di cui al massimo 5.000t/anno di rifiuti sanitari.
 - b. L'adeguamento funzionale dell'impianto in oggetto come approvato dalla VIA richiamata in premessa con costruzione di una quarta linea di incenerimento avente capacità massima pari a circa 29.8t/ora (al limite di carico meccanico di griglia);
 - c. L'attivazione e la messa a regime della quarta linea di cui al precedente punto come approvato dalla VIA richiamata in premessa. A far data dall'attivazione della quarta linea (con combustione di qualsiasi tipologia di rifiuto) è consentito il funzionamento contemporaneo di non più di tre linee. A partire dalla messa a regime della quarta linea, la potenzialità massima annua di incenerimento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo è fissata a 240.000 t/anno di cui al massimo 30.000t/anno di rifiuti speciali, nei quali è compresa una quantità massima pari a 5000 t/anno di rifiuti sanitari;
 - d. La disattivazione e riqualificazione per ristrutturazione della terza linea esistente e la dismissione definitiva delle linee 1 e 2 oggi esistenti;
 - e. La riattivazione e la messa a regime della terza linea di cui al precedente punto. Anche nella configurazione finale, la potenzialità massima annua di incenerimento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo è fissata a 240.000 t/anno di cui al massimo 30.000t/anno di rifiuti speciali, nei quali è compresa una quantità massima pari a 5000 t/anno di rifiuti sanitari. L'Autorità competente si riserva di riconsiderare il tetto massimo di 30.000t/a solamente dopo i primi sei mesi dalla data del presente atto e sulla base di specifica e motivata istanza da parte del gestore, fatta salva a 5.000t/a la quantità massima di rifiuti sanitari.

4. relativamente al depuratore chimico fisico, la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di smaltimento con trattamento chimico-fisico (D9) ed annesso deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto chimico-fisico ubicato in Comune di Modena, Via Cavazza n. 45. Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti annuale autorizzato al trattamento (D9) è pari a 40.000 mc (corrispondenti a 40.000 t);
5. il presente atto **sostituisce e abroga** l'AIA rilasciata da questa Amministrazione ad Hera S.p.A. di cui alla **Determinazione n. 602 del 23/12/2008** e ss.mm. (**Det. n. 129 del 31/03/2009, Det. 151 del 09/04/2009, Det. 198 del 11/05/2009**) limitatamente alle sole sezioni che riguardano gli impianti di termovalorizzazione (inceneritore) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo e depuratore chimico - fisico;
6. gli allegati alla presente AIA ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 59/05;
8. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Modena anche nelle forme dell'autocertificazione;
9. le attività di controllo programmato relative alla presente autorizzazione sono svolte da ARPA e da AUSL nell'ambito delle rispettive competenze;
10. il gestore è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 e con la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, richiamati in premessa;
11. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore e sono determinate in base a quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 e con la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, richiamati in premessa;
12. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
13. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
14. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 è tenuto a prestare entro il 31/07/2009 garanzia finanziaria con validità a partire dal 01/07/2009 a favore della Provincia di Modena per gli importi di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascun impianto indipendente.
 - che il gestore deve prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Modena per un importo di **3.390.000,00 (tremilioni trecento novantamila/00) Euro** (valore calcolato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A, moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto di incenerimento espressa in tonnellate per 20,00 euro/ton per i rifiuti pericolosi (5.000t/a) e 14,00 Euro/ton per i rifiuti non pericolosi (235.000t/a)).

- che il gestore deve prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Modena per un importo pari a **600.000,00 (seicentomila/00) Euro** (valore calcolato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A, moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto chimico fisico espressa in tonnellate (40.000 t) per 15,00 Euro/t).
- a) che le garanzie finanziarie sono da costituirsi, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:
 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- b) In alternativa alle modalità sopraccitate, è facoltà del gestore presentare un'appendice di integrazione/modifica delle garanzie finanziarie già agli atti della scrivente Amministrazione.
- c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.
- d) L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.
- e) La durata delle garanzie finanziarie deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia delle garanzie potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte della Provincia previa integrazione accettata dalle parti. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di **due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività**.
- f) In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto la Provincia di Modena provvederà alla revoca della presente autorizzazione.
- g) la Provincia provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie al gestore, Comune di Modena ed ARPA Distretto Competente.
- 15. la presente autorizzazione è valida dal **01/07/2009** e sino al **15/12/2014** qualora il gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 attualmente in suo possesso e relativa all'area impiantistica in oggetto. Diversamente scadrà il **15/12/2013**.

Determina inoltre

che il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D della presente AIA;
- b) il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 59/05) alla Provincia di Modena, all'ARPA di Modena - Distretto di Modena ed al Comune di Modena. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Provincia di Modena ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione. Fatta comunque salva la normativa in materia di VIA, tutte le modifiche all'impianto di termovalorizzazione che comportano un aumento della quantità totale di rifiuto trattata o una variazione del rapporto stabilito tra i rifiuti urbani - speciali non pericolosi non sanitari e i rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo (5.000t/a di rifiuti sanitari su 240.000 t/anno) sono da considerarsi sostanziali.
- c) la presente autorizzazione deve essere rinnovata e mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste ai punti denominati "gestione del fine vita dell'impianto" degli allegati alla presente;

D e t e r m i n a i n f i n e

di stabilire che :

- per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Herambiente S.r.l., al Comune di Modena ed ARPA Distretto Competente;

di informare che:

- il Servizio Gestione Integrata Servizi Ambientali della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 11 del D.Lgs. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 8 pagine e da n. 4 allegati.

Allegato I: INFORMAZIONI GENERALI E VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'AREA

Allegato II: SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI ,
CONDIZIONI DI ESERCIZIO. TERMOVALORIZZATORE

Allegato III: SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI ,
CONDIZIONI DI ESERCIZIO. DEPURATORE CHIMICO-FISICO

Allegato IV: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n.8 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì
